DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(resa ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Premesso che,**

* in data 25 febbraio 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il “*decimo pacchetto*” di sanzioni nei confronti della Russia in risposta al protrarsi dell’invasione che ha colpito ferocemente i civili e le infrastrutture critiche dell’Ucraina;
* tra le misure adottate nell’ambito del “decimo pacchetto” si ritrova il Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio Europeo che modifica il regolamento (UE) n 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (di seguito il ***“Regolamento (UE) 2023/427***”).
* ai sensi dell’art. 5 septdecies del Regolamento (UE) 2023/427: “1. *È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:*
* *un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;*
* *una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o*
* *una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.*

*2. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.”*

* Il Regolamento (UE) 2023/427 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri;
* stante la diretta applicabilità del Regolamento (UE) 2023/427 nell’ordinamento italiano, è vietato l’accesso, assegnazione ed erogazione di uno o più servizi di stoccaggio erogati dalla Edison Stoccaggio S.p.a. a chiunque sia: “(a) *un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; (b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o (c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”.*

**Tutto ciò premesso,**

Il sottoscritto [..], nato a [..], il [..], domiciliato [..] in via [..], codice fiscale [..], consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria responsabilità.

**Dichiara**

* per proprio conto di non versare in alcuna delle casistiche di cui all’art. 5 *septdecies* del Regolamento (UE) 2023/427 come richiamate in premessa;
* di essere consapevole che laddove in ogni momento e, dunque, anche in fase di erogazione dei servizi di stoccaggio, lo stesso ricada in una delle casistiche di cui all’art. 5 *septdecies* del Regolamento (UE) 2023/427 il rapporto contrattuale in essere con Edison Stoccaggio verrà immediatamente concluso per perdita di uno dei requisiti di accesso al sistema di stoccaggio italiano.

Data Firma

All. 1 Documento d’identità